

Art. 107 - Definizioni

Ultima modifica: Domenica, 30 Maggio 2021 07:11

Visite: 20783

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intende per lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.